



Regolamento Elettorale Fondo Pensione Fon.Te. approvato il. 26 gennaio 2021

REGOLAMENTO ELETTORALE FONDO PENSIONE FON.TE.

PARTE GENERALE

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea medesima e stabilisce la data di avvio e di chiusura dalla consultazione elettorale informandone le Parti Istitutive.

Contestualmente informa attraverso il sito www.fondofonte.it le aziende associate e i lavoratori iscritti al Fondo.

Le operazioni di voto devono essere concluse almeno 20 giorni prima la scadenza dell'Assemblea in carica ed il periodo di svolgimento delle stesse non è superiore a 10 giorni consecutivi.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati, Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 2 - Elettorato attivo

Hanno diritto di voto tutte le imprese associate a Fon.Te., che abbiano versato la quota di iscrizione e che siano in regola con il versamento dei contributi contrattualmente dovuti a FON.TE. relativi al secondo trimestre dell'anno antecedente all'indizione delle elezioni.

Hanno diritto di voto e sono, altresì, eleggibili, tutti i lavoratori che siano iscritti nel libro soci di Fon.Te. alla data di indizione delle elezioni.

Entro i 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 3) l'elenco dei datori di lavoro aventi diritto al voto, il numero di voti spettanti a ciascun datore di lavoro e l'elenco dei lavoratori aventi diritto di voto.

Art. 3 - Commissione elettorale

All'atto dell'indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione nomina i 6 componenti la Commissione elettorale, di cui 3 su designazione di Confcommercio Imprese per l'Italia e 1 ciascuno su designazione di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, e UILTuCS.

I componenti la Commissione elettorale non sono candidabili.

La Commissione Elettorale coordina, verifica e controlla la procedura elettorale e adotta ogni provvedimento necessario per il buon fine delle operazioni di voto. In particolare:

- a) Verifica il rispetto delle modalità e della tempistica stabilite per la presentazione delle candidature;

- b) Verifica la procedura per il voto elettronico a distanza indicata dal CdA di FonTe;
- c) Verifica la corretta predisposizione delle istruzioni sulle modalità di votazione secondo il sistema elettronico per le imprese e per i lavoratori;
- d) Verifica la correttezza dello scrutinio;
- e) Redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;
- f) Proclama i risultati e li comunica agli organi di Fon.Te.;
- g) Trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale agli organi del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

La Commissione Elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 4 - Collegio elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale.

Art. 5 - Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato.

Art.6 – Scrutinio e individuazione degli eletti

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale accerta le risultanze del voto elettronico sulla base dei dati forniti dal Service e le certifica.

La Commissione proclama gli eletti sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3 della sez. I e dell'art. 3 della sez. II del presente Regolamento.

Art. 7 – Proclamazione dei risultati

Esaurito lo scrutinio, la Commissione Elettorale redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il verbale predetto dovrà riportare quanto segue:

- a) Il numero delle imprese aventi diritto di voto con il numero di voti spettante a ciascuna;
- b) Il numero dei lavoratori aventi diritto di voto;
- c) Il numero delle imprese che hanno esercitato il diritto di voto;
- d) Il numero dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di voto;
- e) Il numero totale dei voti conseguiti dalle liste presentate da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, 'UILTuCS;
- f) Il numero dei voti ottenuto da ciascun candidato nella lista presentata da Confcommercio Imprese per l'Italia;
- g) La graduatoria dei candidati eletti componenti dell'Assemblea e quella dei non eletti sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3 della Sezione I e dall'art. 3 Sezione II.

Il verbale così redatto dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione Elettorale ed essere inviato agli organi di Fon.Te..

Art. 8 - Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fon.Te., entro i tre giorni successivi alla proclamazione dei risultati, tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, nei venti giorni successivi alla ricezione esamina il contenuto dei verbali e ne verifica la coerenza. Qualora ravvisi gravi irregolarità, ne chiederà conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le risultanze del voto elettronico fornite dal service per un periodo di un anno dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati per tutta la durata del mandato dell'Assemblea eletta.

Art. 9 - Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica.

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o decada dalla carica, per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione secondo i criteri indicati dall' art 4 della Sezione I e dall'art. 4 della Sezione II del presente Regolamento.

Art. 10 - Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati alla Commissione elettorale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web www.fondofonte.it dei risultati elettorali, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC fondofonte@legalmail.it. La Commissione elettorale dovrà deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro i successivi 15 giorni dandone comunicazione al ricorrente.

Art. 11 - Norme finali

La presente Parte Generale può essere modificato su proposta unanime di Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, e 'UILTuCS e dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

SEZIONE 1

ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

Art. 1 - Liste elettorali

Confcommercio deve presentare una lista elettorale unica contenente un numero complessivo massimo di 28 candidati.

La lista elettorale riporterà per ciascun candidato il ruolo ricoperto nell'impresa o nell'Organizzazione, l'età ed il titolo di studio.

La lista elettorale deve essere inviata alla Commissione Elettorale almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale.

Art. 2 - Modalità di votazione elettronica

A ciascuna impresa spetta un numero di voti pari al numero dei dipendenti dell'impresa iscritti a FON.TE.

Il legale rappresentante o diversa persona all'uopo designata può esprimere il proprio voto collegandosi attraverso il sito web www.fondofonte.it alla propria area riservata dove sarà ben visibile il link del seggio elettronico.

Seguendo le istruzioni di voto, il rappresentante del datore di lavoro potrà esprimere il proprio voto.

Il datore di lavoro può esprimere la propria preferenza a favore di uno o più candidati indicati nella scheda, con il limite massimo di 5.

Art. 3 - Individuazione degli eletti

La Commissione Elettorale dichiara eletti i 18 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, stabilisce l'ordine di graduatoria dei non eletti.

In caso di parità di voti riportati prevale l'ordine di lista.

Art. 4 Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica.

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o decada dalla carica, per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto.

Art.5 - Norme finali

La Sezione 1 del presente Regolamento può essere modificata su proposta di Confcommercio e approvata a maggioranza dei componenti dell'Assemblea di Confcommercio.

SEZIONE 2

ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

Art. 1 - Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, da Filcams-Cgil, Fisascac-Cisl, UILTuCS.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato fino ad un massimo del 100%.

Le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, da Filcams-Cgil, Fisascac-Cisl, 'UILTuCS saranno firmate dai rispettivi Segretari Generali.

Per ciascun candidato devono essere indicati, oltre alle generalità e alla data di nascita, la denominazione dell'impresa dalla quale dipende con l'indicazione della regione in cui è ubicata l'unità produttiva presso la quale il candidato presta servizio.

Le liste dovranno riportare l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale e contenere i nominativi dei candidati oltre che l'indicazione del Responsabile legale della lista.

Le liste elettorali devono essere inviate alla Commissione Elettorale di cui all'art. 3 Parte generale almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale.

Art. 2 - Modalità di votazione elettronica

L'avente diritto al voto può esprimere il proprio voto collegandosi, attraverso il sito web del Fondo www.fondofonte.it, alla propria area riservata dove sarà ben visibile il link del seggio elettronico. Le istruzioni per esprimere il voto saranno chiaramente evidenziate sul sito www.fondofonte.it all'accesso al seggio elettronico.

Al fine di facilitare l'accesso al voto, Filcams-Cgil, Fisascac-Cisl, 'UILTuCS potranno mettere a disposizione le proprie postazioni web agli elettori interessati.

Art. 3 - Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti.

La Commissione Elettorale, sulla base dei voti validi espressi, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.

A tal fine si applicano le seguenti regole:

- a. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
- b. si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che

- abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
- c. qualora, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Art. 4 - Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica.

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o decada dalla carica, per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto appartenente all'organizzazione sindacale del cessato o decaduto.

Art. 5 - Norme finali

La Sezione II del presente Regolamento può essere modificata su proposta unanime di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS. e approvata a maggioranza dei componenti dell'Assemblea di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, 'UILTuCS.